



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32774**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **69561**, reso da **Maria Luigia CANTELE**, economo del Comune di Carrè (VI) per l'esercizio 2019 (periodo: 01.01.2019 – 31.10.2019), depositato in data 18 novembre 2020;

Vista la relazione di irregolarità n. 592/2025 del 17 novembre 2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, l'Avv. Francesco Giuseppe Roncoroni per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

FATTO

	1. Con relazione di irregolarità n. 592/2025 del 17 novembre 2025, il	
	Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 69561, reso da Maria Luigia	
	CANTELE, economo del Comune di Carrè (VI) per l'esercizio 2019 (periodo:	
	01.01.2019 – 31.10.2019), depositato in data 18 novembre 2020, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il documento depositato consisteva in una mera stampa del registro delle	
	operazioni di cassa estratto dal programma gestionale in uso presso l'ente,	
	all'interno del quale erano riportate analiticamente le singole operazioni e le	
	chiusure mensili sia delle entrate che delle uscite, ma non vi era alcuna	
	riclassificazione delle scritture sulla base dei contenuti previsti dal mod. 23	
	del d.P.R. n. 194/1996;	
	- non risultava redatto alcun verbale di passaggio di consegne tra l'agente	
	cessante, Cantele Maria Luigia, e quello subentrante, Crosara;	
	- non era stata resa la dichiarazione relativa alla sussistenza/non sussistenza di	
	un fondo di cassa all'inizio e al termine della gestione con l'indicazione	
	dell'eventuale importo, né era stato prodotto un provvedimento autonomo di	
	parifica del conto;	
	- nel conto non si rinveniva alcuna differenziazione tra spese effettuate	
	mediante assegno circolare e spese effettuate per contanti, né risultava, nel	
	caso delle spese per contanti, l'avvenuto prelievo della liquidità, né, poi,	
	risultavano registrati gli interessi maturati nel trimestre sulle somme	
	accreditate (che avrebbero dovuto essere oggetto di riversamento all'atto della	
	restituzione dell'anticipazione).	
	- non risultava annotata, nel conto, l'integrale restituzione dell'anticipazione	
	(essendo stata riportata solo la restituzione delle somme non spese);	
	2	

	l'adempimento.	
	2. Alla luce di quanto sopra esposto, il Magistrato istruttore rappresentava	
	come le irregolarità rilevate non consentissero l'approvazione del conto, né il	
	discarico dell'agente contabile e, ritenuti sussistenti i presupposti per la	
	condanna dell'agente alla restituzione in favore del Comune di Carrè delle	
	somme per acquisti per i quali non fosse ravvisabile alcuna utilità per l'Ente	
	(duplicazione di spesa per abbonamenti a riviste, spese per rinfreschi, spese	
	per regali e omaggi, spese di rappresentanza), sottoponeva il conto al giudizio	
	del Collegio.	
	3. Con memoria depositata in data 22.04.2026, la difesa dell'agente	
	evidenziava:	
	- il conto caricato sulla piattaforma SIRECO consisteva in un rendiconto	
	conforme al modello 23 del d.P.R. 194/96, mentre il giornale di cassa era stato	
	inviato dall'Ente solo a seguito della richiesta di documentazione integrativa	
	da parte del Magistrato relatore;	
	- quanto all'omessa redazione del verbale di passaggio delle consegne, doveva	
	trovare applicazione il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma"	
	dal momento che non vi era stata alcuna deroga o elusione dell'obbligo di	
	rendicontazione (cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, n. 144/2011, sez.	
	Calabria, n. 122/2022);	
	- relativamente all'asserita mancanza di un autonomo provvedimento di	
	parifica del conto, risultava riportato, in calce al conto, un "visto di regolarità"	
	del responsabile del servizio finanziario e lo stesso conto era stato approvato	
	dalla deliberazione di C.C. n. 23 del 29.06.2020;	
	- in ordine alla mancata differenziazione tra spese effettuate mediante assegno	
	4	

	circolare e quelle effettuate per contanti, l'Ente aveva scelto una gestione di	
	mera cassa per il timore che l'apertura di un apposito conto corrente dedicato	
	non fosse compatibile con il sistema di "Tesoreria unica";	
	- in merito alla contestazione relativa alla mancata annotazione dell'integrale	
	restituzione, nella determinazione n. 68 del 31 ottobre 2019, al punto 2 del	
	dispositivo, si disponeva espressamente <i>"di emettere al capitolo Rimborso di</i>	
	<i>anticipazione di fondi al servizio economale voce 9019903001 cap 760 del</i>	
	<i>bilancio di previsione 2029/2021 esercizio 2019 ordinativi per € 1.259,62"</i> ,	
	somma che nelle premesse e nell'allegato dello stesso provvedimento era	
	referita alle spese sostenute, e, al punto 3 del dispositivo, si disponeva la	
	restituzione dei fondi non utilizzati per € 240,38, avvenuta con reversale n.	
	1461 del 31.10.2019;	
	- con riferimento alle mancate verifiche da parte dell'Organo di revisione, il	
	Magistrato relatore non aveva rilevato che il revisore, nei verbali delle	
	verifiche trimestrali di cassa, aveva dato conto dell'avvenuto controllo di	
	alcune delle bollette di pagamento, individuate con il numero di riferimento;	
	- tutte le categorie di spesa dovevano ritenersi ammissibili, in quanto: a) di	
	minuta entità, b) non programmabili, imprevedibili e urgenti (o non	
	procrastinabili), c) non erogabili con diverse modalità, pena un aggravamento	
	del procedimento di acquisizione di beni e servizi, con inevitabili e gravi	
	riflessi sul buon andamento della p.a., precisando:	
	1) quanto alle spese per quote associative, che erano state sempre assunte	
	nell'interesse dell'Ente e non costituivano necessariamente spese ricorrenti	
	giacché spesso determinate dalla necessità di cogliere tempestivamente	
	l'occasione di accedere a benefici e vantaggi connessi all'iscrizione	
	5	

	all'istituzione, quali l'abbonamento alla rivista Servizi demografici edita da Maggioli editore, al notiziario mensile A.N.U.S.C.A. e alla <i>newsletter</i> ;	
	2) quanto alle spese per acquisto di stoviglie di plastica, bevande, cibo per rinfreschi e spese per regali ed omaggi in occasione di eventi, che si trattava di spese di funzionamento della struttura, che – anche in ragione del loro carattere imprevisto ed urgente – non potevano essere gestite diversamente;	
	3) quanto alle spese di rappresentanza, che dovevano considerarsi legittime per lo scopo promozionale ad esse sotteso, ovvero la promozione all'esterno dell'immagine dell'Ente, la natura eccezionale e la congruità rispetto alle finalità istituzionali, anche sulla base dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza contabile;	
	4) quanto alle spese per i corsi di formazione, che erano state sostenute nell'interesse dell'Amministrazione;	
	5) quanto alle spese per manutenzione e per acquisto di vestiario, che l'utilizzo del fondo economale si era rivelato necessario, anche in ragione della ridotta entità delle stesse, nonché delle esigenze di funzionamento del singolo ufficio, oltre che per non aggravare le procedure di acquisto nel rispetto dei principi di speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;	
	6) quanto alla duplicazione delle spese per abbonamenti a riviste, che si trattava di errori materiali cui l'Amministrazione aveva già posto rimedio, mediante compensazione sui costi da sostenersi per le annualità successive.	
	Ritenuto, infine, che il rilievo inerente al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non fosse imputabile all'agente, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell'agente, formulando, al contempo, istanza di	

	oscuramento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52, cc. 1 e 2 d.lgs. n.	
	196/2003 e art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto reso per la	
	gestione del fondo economale del Comune di Carrè (VI) per il periodo	
	compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2019, data di cessazione dell'agente,	
	Maria Luigia Cantele, per pensionamento con effetto dal 1° novembre 2019.	
	6. Ciò premesso, il Collegio rileva che, pur a seguito dell'esame della	
	documentazione allegata alla memoria della sig.ra Cantele, non tutti i rilievi	
	effettuati in sede di revisione possono considerarsi superati, restando,	
	sostanzialmente, impregiudicate alcune irregolarità rilevate in sede di verifica	
	del documento contabile e segnalate nella relazione del Giudice istruttore.	
	7. Dall'esame del documento contabile emerge, <i>in primis</i> , che il conto, seppur	
	redatto su modello conforme al mod. 23, non riporta talune informazioni	
	necessarie a restituire una rappresentazione chiara della gestione, quali	
	l'annotazione della restituzione integrale dell'anticipazione che si deve,	
	invece, desumere dalla somma delle operazioni di rimborso ivi riportate.	
	Il registro di cassa, poi, come osservato dal Magistrato istruttore, consiste in	
	un mero elenco delle spese effettuate e non reca le annotazioni relative alle	
	entrate (anticipazione economale e rimborsi periodici) e alle restituzioni, né	
	registra gli eventuali prelievi in contanti, con relativa giacenza di cassa.	
	A ciò deve aggiungersi che, anche superando il rilievo inerente alla mancata	
	7	

	redazione del verbale di passaggio di consegne, in ragione delle modalità di	
	assegnazione dell'anticipazione economale e tenuto conto dell'avvenuta	
	restituzione da parte dell'economo, alla data di cessazione dal servizio, delle	
	somme non utilizzate, previa rendicontazione all'Ente della gestione, permane	
	l'ulteriore - e ben più grave - irregolarità afferente alle spese economali non	
	ricomprese tra quelle previste dal Regolamento comunale o che, comunque,	
	per tipologia, non avrebbero dovuto gravare sui fondi anticipati all'economo.	
	Al riguardo, va richiamato il quadro normativo vigente e, in particolare, il	
	Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n.	
	69 del 22.12.2001, che, all'art. 5, comma 2, prescrive che: <i>“l'economo</i>	
	<i>provvede all'erogazione di spese di modesta entità o che, in ragione di</i>	
	<i>necessità o convenienza, debbono essere effettuate per contanti”</i> , precisando,	
	al successivo comma 3, lett. b), che tali spese devono essere contenute <i>“entro</i>	
	<i>il limite massimo, per ciascun importo, di € 1.500 (millecinquecento)”</i> e sono	
	relative: <i>“1) all'acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine,</i>	
	<i>attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi; 2) all'acquisto di stampati,</i>	
	<i>modulistica, cancelleria, materiali di consumo occorrenti per il</i>	
	<i>funzionamento degli uffici; 3) alle spese postali, telegrafiche e per acquisto</i>	
	<i>carta e valori bollati; 4) alla riparazione e manutenzione di automezzi</i>	
	<i>dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali</i>	
	<i>di ricambio, carburanti e lubrificanti; 5) all'acquisto libri e pubblicazioni</i>	
	<i>tecnico-scientifiche; 6) agli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni</i>	
	<i>periodiche; 7) ai canoni di abbonamento audiovisivi e noleggio di attrezzature</i>	
	<i>pubbliche; 8) al facchinaggio e trasporto di materiali; 9) al rimborso spese di</i>	
	<i>viaggio, pagamento di pedaggio autostradale e indennità di missione; 10) agli</i>	
	8	

	<i>accertamenti sanitari per il personale dell'Ente; 11) alle imposte e tasse a</i>	
	<i>carico dell'Ente, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o</i>	
	<i>inesigibili; 12) rimborso di spese urgenti per il funzionamento dei servizi</i>	
	<i>istituzionali; 13) inserzioni su quotidiani, avvisi di gara, necrologi etc.; 14)</i>	
	<i>tassa di registro, trascrizioni, canoni, diritti, visure e simili a carico del</i>	
	<i>Comune”.</i>	
	Tanto precisato, il Collegio rileva come, nell’ambito della gestione da parte	
	delle amministrazioni di risorse di pertinenza pubblica, le spese economali	
	costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli	
	acquisti e sono, in linea di massima, dirette a far fronte, con immediatezza, a	
	quelle spese urgenti, necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi,	
	non per l’erogazione di servizi), per le quali il ricorso all’ordinario	
	procedimento di spesa costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon	
	andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione	
	amministrativa (in questo senso, v. Sez. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n.	
	109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023).	
	In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale	
	rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale, o	
	anche parziale, di acquisti di beni, in ragione di un’esigenza di maggiore	
	economicità della spesa che potrebbe essere meglio garantita sulla base di	
	ordinarie procedure concorrenziali.	
	Pertanto, negli enti pubblici, le caratteristiche della non programmabilità e	
	dell’imprevedibilità devono sempre contraddistinguere le spese effettuate e	
	ciò impone, <i>a fortiori</i> , l’adozione di una disciplina ancor più rigorosa delle	
	spese effettuabili tramite la gestione economale, anche prevedendo un limite	
	9	

	di utilizzo, in termini contenuti, dei fondi assegnati a tale scopo e regole ancor	
	più stringenti con riferimento alla natura e all'inerenza delle spese all'attività	
	istituzionale dell'Ente, nonché alle modalità di stanziamento e di eventuale	
	reintegrazione del relativo fondo (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. Veneto, sent. n.	
	17/2022).	
	Risulta, quindi, evidente che, in applicazione dei principi richiamati e della	
	normativa di riferimento, non possono essere poste a carico del fondo	
	economale le spese per quote associative (relative ad un abbonamento alla	
	rivista "Servizi demografici", al notiziario mensile A.N.U.S.C.A. e alla	
	<i>newsletter</i>), in quanto carenti <i>ex se</i> dei requisiti dell'urgenza e	
	dell'imprevedibilità, stante la loro caratteristica di spese ricorrenti (in genere,	
	su base annuale) e, quindi, programmabili, pur se ricomprese nell'elenco delle	
	spese ammissibili ex art. 5 del citato regolamento (comma 3, lett. b, n. 6).	
	Quanto alle restanti spese (spese per acquisto di stoviglie di plastica, bevande,	
	cibo per rinfreschi e spese per regali ed omaggi in occasioni di eventi, spese	
	di rappresentanza, spese di vestiario, spese per regali ed omaggi in occasione	
	di eventi, spese per corsi di formazione e spese per manutenzione di beni	
	diversi da locali e impianti), il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti	
	dall'economo in esito al deferimento e come lo stesso si sia, in realtà,	
	conformato ad una prassi consolidata circa la gestione del fondo economale,	
	anche in ragione del contenuto delle richiamate disposizioni regolamentari (si	
	pensi, per esempio, alla formulazione ampia di " <i>rimborso di spese urgenti per</i>	
	<i>il funzionamento dei servizi istituzionali</i> ") che ha, di fatto, consentito una	
	interpretazione "estensiva" della nozione di spese economali, tanto da	
	ricomprendersi anche le spese di rappresentanza, quelle per la manutenzione	
	10	

	di beni diversi da locali e impianti e per l’acquisto di vestiario, in realtà non	
	espressamente contemplate tra quelle economali.	
	Proprio le caratteristiche di eccezionalità e residualità delle spese effettuate a	
	valere sul fondo economale avrebbero richiesto una più puntuale disciplina,	
	così da consentire sia all’economo sia al responsabile del servizio finanziario	
	di ben ponderare l’effettuabilità delle varie spese, soprattutto con riferimento	
	a quelle di rappresentanza.	
	In relazione a queste ultime, infatti, pur in assenza di una specifica definizione	
	legislativa, la giurisprudenza della Corte dei conti (anche in funzione di	
	controllo) ne ha da tempo delineato i tratti distintivi, precisando che esulano	
	dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente	
	finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel	
	rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e dei principi di	
	imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione:	
	debbono, pertanto, rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e	
	dell’eccezionalità (cfr. <i>ex multis</i> , Sez. Sicilia n. 469/2023).	
	Restano, quindi, escluse tutte quelle spese che non rivestono finalità	
	rappresentative verso l’esterno ed anche quelle destinate a beneficio dei	
	dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono, come ad	
	esempio gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione	
	di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l’acquisto di generi di	
	conforto in occasione di riunioni degli organi dell’ente; gli omaggi, pranzi o	
	rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti; ospitalità e/o pasti a favore	
	di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo	
	professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze,	
	11	

	collaborazioni, ecc.) e, in generale, le spese non finalizzate a promuovere	
	l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza (cfr. Sez. Veneto, sent. n.	
	245/2024).	
	In ogni caso, l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute	
	in anticipazione, dovendo dimostrare, attraverso il conto reso annualmente, la	
	regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali	
	sono state disposte le anticipazioni, ed è obbligato ad utilizzare il fondo per le	
	sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo	
	per eseguire spese non espressamente contemplate dallo stesso.	
	Deve, invece, considerarsi superato il rilievo inerente alla duplicazione della	
	spesa per il rinnovo dell'abbonamento a riviste, per l'importo complessivo di	
	euro 229,40, avendo l'Ente già provveduto, come dedotto dall'agente e	
	ribadito in udienza dal suo difensore, al recupero delle somme dovute	
	mediante compensazione sui costi da sostenersi per le annualità successive.	
	8. In relazione alle verifiche periodiche dell'Organo di revisione (artt. 223,	
	239, 224, TUEL; art. 11 del cit. Reg. di contabilità dell'Ente), giova ricordare	
	che le relazioni e i verbali dei revisori dei conti costituiscono documentazione	
	prodromica significativa e rilevante nello svolgimento dell'esame	
	giurisdizionale dei conti degli agenti contabili delle Pubbliche	
	Amministrazioni, ai fini della valutazione delle risultanze gestionali (Corte dei	
	conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 102/2018; Sez. Giur. Veneto, sent. n.	
	181/2016). Spetta all'agente contabile e all'ente locale richiedere	
	puntualmente e accertarsi che il conto giudiziale sia effettivamente sottoposto	
	alle previste verifiche a cadenza periodica da parte dei revisori e che i relativi	
	esiti siano formalizzati in un apposito referto.	
	12	

	Al riguardo, non appare, pertanto, coerente con quanto previsto dalla	
	normativa in materia un verbale (n. 2 del 19.02.2020), avente ad oggetto la	
	verifica periodica di cassa al 31.12.2019, con il quale il revisore si sia limitato	
	a prendere atto dell'avvenuta sostituzione dell'economo per cessazione dal	
	servizio, senza aver eseguito alcuna verifica sulla situazione contabile della	
	cassa economale alla data del 31.10.2019, in violazione dell'art. 11, comma 1,	
	del Regolamento comunale, a mente del quale <i>“Il Revisore provvede, almeno</i>	
	<i>una volta al trimestre, alla verifica della cassa economale e delle scritture</i>	
	<i>relative alla gestione del fondo economale. La verifica deve essere effettuata</i>	
	<i>anche nel caso di cambiamento dell'Economo”</i> .	
	Peraltro, il revisore non sembra aver verificato che l'anticipazione, alla fine	
	della gestione, sia stata integralmente restituita e che ciò fosse indicato anche	
	nel conto reso dall'economo; verifica quest'ultima che appare essenziale, ai	
	fini della asserita regolarità del conto della gestione economale.	
	9. Il Collegio ritiene, nondimeno, che la gestione all'odierno esame, riferita al	
	periodo 1° gennaio-31 ottobre 2019, così come disciplinata dal Regolamento	
	di contabilità risalente al 2001 e successivamente modificato, da ultimo, con	
	D.C.C. n. 82 del 7.10.2005, evidentemente non recepiva gli orientamenti della	
	giurisprudenza contabile, anche e soprattutto con riferimento alle	
	caratteristiche e all'elencazione delle spese effettuabili a valere sul fondo	
	economale. Pertanto, pur dovendosi confermare le suesposte irregolarità, si	
	devono considerare, nel caso di specie, in applicazione dei principi di	
	proporzionalità e ragionevolezza, le concrete circostanze e le disfunzioni	
	sopra rilevate (carenze regolamentari e/o responsabilità di altri soggetti), per	
	cui il Collegio ritiene di non disporre – considerato anche l'esercizio di	
	13	

	riferimento del conto - la condanna dell'agente alla restituzione delle spese	
	non rientranti, in senso stretto e in base al regolamento, tra quelle economali.	
	10. Alla luce di quanto considerato, il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare	
	il conto in esame irregolare, demandando agli Organi responsabili dell'Ateneo	
	il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l'adozione di ogni iniziativa	
	utile a conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità	
	della pubblica amministrazione, nel cui solco si collocano le osservazioni	
	formulate.	
	11. Quanto alla tardiva redazione della relazione dell'organo di controllo	
	interno prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c. – avvenuta in data	
	21.08.2025, a cura del Segretario comunale - si tratta di irregolarità non	
	riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (sul punto, si veda, <i>ex</i>	
	<i>multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 198/2024), la quale dovrà	
	provvedere a farsi carico, per il futuro, di predisporla ed inviarla alla Sezione	
	giurisdizionale, unitamente al conto, trattandosi di adempimento obbligatorio,	
	prescritto dalla normativa in vigore.	
	12. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente	
	contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	13. In ultimo, alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non	
	merita accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili	
	convenuti, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1,	
	Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta	
	di oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né	
	affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui	
	diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non	
	14	

